REPARAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI ALBA [GIUSEPPE VERNAZZA]

Giuseppe Vernazza

REPARAZIONE
DELLA
CHIESA CATTEDRALE
DI
ALBA

Arme dei Vescovi NOVELLI

TORINO 1 ° 9

NELLA STAMPER.

AL RE

Sacra Real Maestà

La Città e il Capitolo dei Canonici di Alba rappresentano che la chiesa cattedrale di Alba è stata interdetta, a motivo che l' intero coperto della chiesa è guasto, e il popolo ne teme la rovina [1].

Già sono passati più di trent' anni dopo le ultime reparazioni che vi si fecero con i fondi lasciati dal vescovo Vasco. *Dopo la morte del sig. cardinale* Natta, *essendosi per ordine Sovrano esaminate dal conte* Peiretti *le pretensioni promosse dalla Città e dal Capitolo sopra l' eredità del prelato, furono assegnate sopra la medesima lire due mila per la*

1 Decreto del Canonico BENEVELLI Vicario Generale Capitolare, sede vacante, 28 di gennaio 1789.

reparazione dell' organo, delle porte della chiesa, e del pavimento dell' atrio [2].

Presentemente le reparazioni son necessarie al tetto e a molte parti dell' edifizio, come risulta dalla relazione che si rassegna di tre periti.

Il pericolo della rovina forse non sarebbe cresciuto al segno indicato nel decreto del Vicario Generale Capitolare, se a tempo e luogo si fosse provveduto a ristorare i danni cagionati in sì lungo intervallo dalle pioggie dalle nevi dal gelo dal vento e dalla sola vecchiezza de' travi ed altri legnami.

La Città veramente non ha mai fatte formali premure a questo proposito, perchè essa non si crede di essere obbligata a contribuire alle reparazioni della chiesa cattedrale.

Ma ora che i Canonici hanno stabilito di ricorrere al Vicario Capitolare per far assegnare un' altra chiesa per le loro funzioni ed ufficiature [3]; *ora che hanno*

Instrumento 26 di agosto 1768.
tto Capitolare 14 di gennaio 1789.

fatto partecipare alla Città le prese risoluzioni [4]*; ora che la chiesa matrice è interdetta con afflizione inesplicabile del popolo, che non può più ricevere comodamente le spirituali assistenze; la Città è in dovere d' implorare la protezione dei Sovrani comandi: affinchè posto rimedio al male presente, non si aggravi il rischio di vedere la rovina del duomo.*

Le ragioni per cui la Città di Alba non si crede obbligata alle reparazioni della cattedrale, in somma son queste: non esservi consuetudine che la Città vi abbia contribuito: esservi altri fondi sufficienti a tal uopo.

Per le medesime ragioni crede il Capitolo dei Canonici di non esservi obbligato, massimamente dopo una lite decisa fra lui ed il Vescovo, nella quale si trattò del debito delle reparazioni.

Adunque la Città e il Capitolo prostrati per mezzo del sottoscritto lor deputato a piè del trono supplicano umilmente VOSTRA SACRA REAL MAESTÀ *che*

4 Atto Capitolare 16 di gennaio 1789.

si degni commettere o al conte PEIRETTI *che già nel* 1768 *ebbe ad esaminare le carte presentate dalla Città, e dal Capitolo, ovvero a quegli altri Ministri che a* LEI *saranno più in grado, che sentite le ragioni che verranno allegate dalla Città e dal Capitolo e da ogni altro interessato, possano darne informazione alla* MAESTÀ VOSTRA, *dalla cui paterna clemenza i supplicanti implorano le provvidenze per le necessarie reparazioni della chiesa cattedrale di Alba ora interdetta.*

Il Barone Vernazza

Regio Biglietto al signor Conte Peiretti

IL RE
DI SARDEGNA
DI CIPRO E DI GERUSALEMME.

Magnifico, fedele, ed amato nostro. Sono a noi ricorsi la Città ed il Capitolo dei Canonici di Alba, e rappresentandoci lo stato di caducità e rovina in cui trovasi quella chiesa cattedrale, la quale per siffatto motivo venne recentemente interdetta dal Superiore ecclesiastico, e le rispettive ragioni dalle quali amendue essi corpi credono di esser assistiti per non concorrere alle spese delle riparazioni necessarie attorno la fabbrica di detta chiesa, hanno implorate le sovrane nostre provvidenze, onde si devenga, con quella prontezza che l' urgenza dell' affare richiede, all' eseguimento di dette indispensabili riparazioni, a carico di chi si riconoscerà di ragione. Abbiamo preso in favorevole riflesso le fatteci rappresentanze; e vi diciamo essere mente

nostra, che sentiti nelle rispettive loro ragioni tutti gl' interessati nell' affare di cui si tratta, cioè la Città, ed il Capitolo, e così pure l' Economo Generale de' benefizi vacanti, e l' Avvocato Generale per l' interesse di quella vacante mensa Vescovile, alla quale si pretende d' addossare il peso di tali riparazioni, e presi nella dovuta disamina li. titoli relativi a questo affare, previo, abbisognando, un nuovo giudizio di perito, proponiate quelle provvidenze che stimerete più adattate per il pronto eseguimento delle divisate riparazioni e per la somministranza della somma a tale uopo necessaria a carico di chi di ragione, trasmettendone alla Segretería nostra di Stato per gli affari interni la vostra relazione, e sentimento, onde possiamo dare sul proposito le ulteriori nostre determinazioni. E preghiamo il Signore che vi conservi.

Torino li 14 *aprile* 1789.

V. AMEDEO

Al signor Conte PEIRETTI di Condove Ministro di Stato di Sua Maestà Primo Presidente del Real Senato di Piemonte.

ILLVSTRISSIMO ED ECCELLENTISSIMO SIGNORE

La Città ed il Capitolo dei Canonici di Alba non pretendono patronato o dominio di nessuna sorte sopra la chiesa maggiore dedicata a Dio in onore di san Lorenzo [1]. *Essi la considerano e l' ammettono come titolo del beneficio vescovile e sede propria della cattedra; non mai hanno poste in contesa o in dubbio queste sue qualità, e per le ragioni che si*

1 *Ignazio* COMO nella serie delle cattedrali d' Italia dedicate a gloria di san Lorenzo pone la chiesa di Alba nell' ultimo luogo. *De sanctitate, et magnificentia beati Laurentii. Romae* 1771 pag. 253.

Egli certamente non ebbe notizia nè delle pergamene serbate nell' archivio dei Canonici di Alba, le quali provano che fino dal secolo XII il titolo della Cattedrale, non mai mutato in appresso, era san Lorenzo; nè di due diplomi Ottoniani, che fanno risalire almeno al secolo X l' antichità del medesimo titolo.

diranno, si fidano di non essere obbligati a contribuire nelle sue reparazioni.

Una sola volta, che si sappia, si è disputato legalmente di questa obbligazione: e la disputa fu al principio del corrente secolo tra il vescovo ROERO *ed il Capitolo. Il quesito fu espresso così*: an episcopus teneatur reparare cathedralem: *la Congregazione specialmente deputata pronunciò* affirmative, prout de iure [2].

Chiarissima è la prima parte della sentenza: e l'aggiunta prout de iure *sembra non dare altro senso fuorchè il seguente. Le reparazioni devono farsi dal Vescovo secondo il ius comune; salvo che per* convenzione *o per* usanza *altre persone vi debbano concorrere in tutto od in parte.*

Prima dirò della convenzione, *poi dell'* uso.

Il Vescovo ROERO *avendo provveduto nel* 1698 *alle occorrenti reparazioni, e promessone all'impresario il pagamento*

2 *Sententia sacrae Congregationis* 19 septembris 1710 num. 53. Stampata in Mondovì.

sott' obbligo de' beni del vescovato [3]; *la Città ed il Capitolo nel 1716, cioè sei anni dopo la suddetta sentenza, gli fecero instanze per le reparazioni del duomo [4]: e le reparazioni si fecero senza concorso nè della Città nè del Capitolo.*

Questo atto sì prossimo alla sentenza, e la sentenza medesima sembrano provare che non esiste alcuna convenzione circa il debito di reparare il duomo; poichè durante il litigio forense non si sarebbe mancato di allegarla; il che avrebbe forse fatto variare lo stato della questione: e dopo tale sentenza, il Vescovo, sul dubbio di pregiudicarsi, non avrebbe aderito alle reparazioni.

Più chiara prova sembra dedursi da un atto del Vescovo poi Cardinale NATTA [5]. *Conosciuta nei primi anni del vescovato la necessità di reparare il duomo, egli ricorse al Papa chiedendo la facoltà di convertire in tal uso un legato del suo*

3 Capitolazione 21 di luglio 1698.
4 Ordinato del *Capitolo* 18 di agosto 1716. Ordinati della *Città* 21 di dicembre 1716 e 14 di febbraio 1717.
5 Memoriale del Vescovo NATTA e risposta 19 febbr. 1752.

antecessore; *e nel memoriale rappresentò che* non *si erano* mai voluti obbligare nè la Città, nè i Vescovi, nè i Canonici a far le spese che sarebbon necessarie per le annue reparazioni. *Nelle quali parole ci sembra doversi distinguere ciò che appartiene ai Vescovi. Poichè la Città ed i Canonici ricusarono sempre di contribuire nemmen per poco. I Vescovi poi in qualità di beneficiati paiono abbastanza obbligati dal ius comune alla reparazione della chiesa loro, senza che faccia d' uopo di una formale dichiarazione.*

Non esistendo nessuna convenzione, *pare che non si possa contro la sentenza del* 1710 *tentare alcun altro motivo, fuorchè provare una* consuetudine *che obblighi altre persone a concorrere nelle reparazioni.*

Appunto il Regio Biglietto del 1732 *diretto al Senato, prescrive doversi in primo luogo stare alla consuetudine* [6].

Ora supponendo che la mensa vescovile

6 Regio Biglietto 16 di febbraio 1732.

di Alba creda non essere a totale ed intero suo carico la spesa delle reparazioni del duomo, e creda che vi debbano concorrere o la Città o il Capitolo, sembra che tocchi alla mensa il provare una consuetudine favorevole al suo intento.

Io per altro propongo una consuetudine affatto contraria; dalla quale risulta che tutte le reparazioni, in tutti i tempi di cui s' ha memoria, sono state fatte dalla mensa, o sia che la sede vescovile fosse vacante, o sia che fosse provveduta di prelato. Forse dirassi che sebbene le reparazioni siensi fatte sempre dalla mensa, pure tali atti sieno stati volontari e spontanei e non possano allegarsi come effetti di suo dovere. Ma la Città ed il Capitolo credono bensì volontaria la provvista di marmi per altari e balaustri, volontaria la più esquisita maestría delle pitture e sculture, volontaria la ricchezza e il numero maggiore delle suppellettili, e simili. Ma quanto alle reparazioni, sembra che siccome il beneficiato o sia rettor della chiesa (e tale appunto noi crediamo che sia il

Vescovo rispetto al duomo) *è obbligato a destinare ogni anno in tal uso una porzione delle sue rendite*; *così questa canonica obbligazione escluda la qualità di volontaria beneficenza* : *tanto più se in varie occasioni siensi eccitati dubbi*, *ancorachè fuori di giudizio*, *circa le persone che dovessero farne la spesa*; *e in tali casi il Vescovo l' abbia sempre fatta senza concorso della Città e del Capitolo*, *e senza alcuna dichiarazione o protesta.*

L' attuale edificio della cattedrale di Alba riconosce per suo autore il vescovo Andrea NOVELLI *il qual ne pose la pietra fondamentale addì* 18 *di maggio* 1486. *Era egli arcidiacono della chiesa di Casale*, *quando per provvista d' Innocenzo VIII dei* 20 *di settembre* 1484 *gli fu conferito il vescovato di Alba*. *Nella biblioteca dei Domenicani di Alba si conserva un codice inedito di Venturino de' Priori*, *nel quale si trova una orazione recitata ad onor del* NOVELLI *nel primo suo ingresso nella città. Essa finisce così* : In primis autem divi Laurentii

matrem ecclesiam prae nimia vetustate ruinae proximam, et iam ex parte dirutam innovare summa cura studebis. Sperant enim omnes *Cives* et *Canonici*, nec eorum est vana fides, illam prudentissimis consiliis tuis, pietate, et opere, in veram ecclesiae formam et decus redactum iri, ut in ea divinus cultus, propter aëris intemperiem a civibus ferme destitutus, per te revocatus, auctus, et amplificatus esse videatur;

Et sic grande tuum tolletur nomen ad astra;
 Et poteris famam perpetuare tuam.
Optimus Andreas Albensis Episcopus urbis
 Hoc, dicent cives, nobile struxit opus.
Diruta nam posuit muris haec templa vetustis,
 In pulchrum et mirum quale videtis opus.
Sicque piis factis extendes nomen in aevum.
 Inde tibi referet praemia magna Deus.

Il NOVELLI *soddisfece alle pubbliche speranze, ponendo prontamente la mano alla fabbrica. Nell' archivio del Capitolo esiste un* libro *contemporaneo* di spese fatte dal Vescovo *per tale opera*; *e non appare che la Città vi abbia concorso per niente. Di fatti nella dedicatoria del suo*

sinodo se ne dà tutta la gloria al solo Vescovo: animique tandem tui magnificentiam et generositatem ostendendo, quam ecclesiae tuae funditus instauratae testantur extructa moenia [7].

Per un intero secolo mancano poi totalmente le memorie delle reparazioni. Perchè i commessari mandati dal duca Vincenzo avendo nel settembre 1592 *trasportati via di Alba tutti i vecchi libri degli ordinati della Città* [8], *il più antico che ora si conservi ne' suoi archivi, comincia a gennaio* 1583 [9].

Esaminati pertanto con ogni diligenza tutti i registri dal 1583 *fino al tempo presente, sempre si vede che la Città in occorrenza delle reparazioni, o dichiarò espressamente, non constarle di essere obbligata a contribuirvi, o fece virtualmente lo stesso, rimettendone sempre la*

7 *Constitutiones sinodales* Andree *de* NOVELLIS, *Montereg ali per Vincentium Berruerium* 1512. *In* 4.

8 Era vescovo *Alberto* CAVRIANO Mantovano, eletto nel 1590 morto nel 1595.

9 In tal anno ai 28 di marzo fu eletto il primo dei sette vescovi di Alba Mantovani, cioè *Aurelio* ZIBRAMONTE, consigliere del duca Guglielmo. Fu consecrato da san Carlo Borromeo. OLTROCCHI *Vita s. Caroli*. Col. 889.

cura al Vescovo. Ciò risulta da diciassette ordinati, di cui si darà una brevissima analisi; essendo i soli in tutti i registri che parlino di reparazioni.

Ne' tempi de' Vescovi Mantovani abbiamo tre soli esempi; l' uno di Lodovico MICHIELI, due di Lodovico GONZAGA.

Il MICHIELI fu consecrato da san Carlo Borromeo [10], e ricevette in Alba due visitatori appostolici [11]; per la qual cosa è da presumere che fosse tale da non lasciar pregiudicare alle ragioni del vescovado, massime in tanta vicinanza al concilio di Trento, ed ai sinodi provinciali di Milano. Pure nel 1588 la Città ordinò aversi ricorso al Vescovo [12]: e questo bastò: poichè non si trova più indicato il bisogno delle reparazioni al duomo fino al 1624.

Il GONZAGA [13] era del sangue de'

10 OLTROCCHI *Vita sancti Caroli.* Col. 743. 745. Fu eletto in dicembre 1583 morì nel 1590.

11 Il Vescovo di Viterbo; e poi quello di Sarsina. Alla visita del Vescovo di Viterbo fatta nel 1584 allude il Sordi nel *Consil.* LXII dove tratta delle reparazioni delle chiese del Monferrato.

12 Ordinato 4 di novembre 1588.

13 Eletto nel 1619 morì nel 1633.

Sovrani, lontano se si vuole poich' era della linea di Solferino, ma pure della stirpe loro per agnazione paterna e materna: e ciò significa che il popolo sarebbe stato più riguardoso in invitarlo a fare le reparazioni. Tuttavia nel 1624 e nel 1625 non solamente fu ordinato che si avesse ricorso al Vicario stante l'assenza del Vescovo, ma si dichiarò apertamente cum onus reparandi dictam ecclesiam spectet ad Ill. et Rev. DD. Episcopum huius civitatis, habentem reditum pro huiusmodi reparatione et manutentione [14]. *E di più si ordinò che in caso di ricusazione del Vescovo, si dovesse chiedere al Consiglio di Stato l'opportuna provvidenza,* cum non liceat fabricam dictae ecclesiae tam antiquam et illustrem ad nihilum reduci [15].

Dopo la pace di Cherasco gli esempi delle reparazioni del duomo cadono in tempo dei vescovi BRIZIO, CHIESA, ROERO, *e* NATTA.

14 Ordinato 5 di marzo 1624.
15 Ordinato 1 di giugno 1625.

Il BRIZIO [16] *in più luoghi de' suoi sinodi narra che le rendite del vescovato erano tenuissime: ed erano di fatti molto lontane dallo stato presente della mensa.* Ex episcopalibus reditibus, qui agris constant, vix tertiam partem percipio [17]. *Non ostante la tenuità delle rendite, il* BRIZIO *nelle sue relazioni alla Corte di Roma stampate nei sinodi, parlò sempre di reparazioni al duomo fatte da lui medesimo, e non accennò mai di avere avuto il concorso della Città o del Capitolo. E pure quando fu aiutato dall' altrui soccorso, non mancò di accennarlo* [18]. *Nè le reparazioni di cui parla il* BRIZIO *eran già di quelle piccole e ordinarie che ciascun padre di famiglia suol fare annualmente alle sue case. Scrive il* BRIZIO *nel 1652, che a farle, appena poteano bastare due mila scudi d'oro, i quali ragguagliati all' odierna moneta equivalgono circa a lire quindici mila di Piemonte.* Cum etenim medius ecclesiae fornix

16 Eletto nel 1642 morì nel 1665.
17 BRIZIO. Sinodo II pag. 56.
18 BRIZIO. Sinodo III pag. 5. Sinodo IV pag. 5.

inopino, sed innoxio casu nocte corruerit, ad eius reparationem animum converti: cui cum vix bis mille aurea scuta sufficiant, in victui necessariis comparandis laborarem, nisi *etc.* [19]

Acciocchè poi non paia che questi atti del Brizio *fossero atti spontanei di beneficenza volontaria, sono da fare le seguenti riflessioni.*

Primo, ch' egli accennò chiaramente di conoscere che il debito di reparare il duomo era non men debito della mensa di quel che lo fosse il reparare il palazzo vescovile. Cui instaurationi, quia mensae nostrae vires, palatio reparando debilitatae, non suppetunt *etc.* [20]

In secondo luogo il Brizio *non tralasciò di esplorare i sentimenti della Città, poichè si vede essersi rappresentato al Consiglio che il Vescovo* intendeva che la Città fosse obbligata alla ristaurazione di due travate di coperto rovinato [21]. *Dove è da notare, che il*

19 BRIZIO. Sinodo III pag. 5.
20 BRIZIO. Sinodo IV pag. 5.
21 Ordinato 24 di febbraio 1646.

Vescovo dava pure alle sue pretensioni una qualche apparenza di ragione; poichè indicava che la rovina era succeduta sopra la cappella della Consorzia, cioè sopra la cappella dove stavano le reliquie dei Santi tutelari della Città. Tuttavia il Consiglio determinò che si rispondesse al Vescovo che la Città non resta obbligata a quanto è stato esposto.

E' vero che cinque anni dopo questa risposta il BRIZIO *rinnovò le sue instanze alla Città; ma più non si valse di termini che mostrassero pretensione* [22]. *Chiese che la Città* si volesse contentare di concorrere e contribuire per officio di carità. *Con la qual dimanda mostrò di essere stato dall' antecedente trattativa convinto, che la Città non vi era obbligata di ragione. Ma il Consiglio rispose che per allora non poteva; e che venendo il caso di potere, avrebbe contribuito* senza tratto di conseguenza.

Nel 1652 si parla di soccorsi dati dalla Città. Ma l' uno si riduce a precettare

22 Ordinato 18 di aprile 1651.

i boari che trasportassero al duomo i materiali d' un' altra chiesa demolita [23]; *e non appare che fossero poi pagati dalla Città. L' altro soccorso fu dato* per elemosina, per una volta sola, e senza tratto di conseguenza [24].

La terza riflessione risguarda la indole del vescovo Brizio; *la quale sembra escludere, nelle reparazioni da lui fatte al duomo, la qualità di generosità volontaria. Difensore operoso delle parti eziandio meno importanti della giurisdizione ed immunità, non trascurò una minima occasione di spiegarla e difenderla con parole, ed eziandio con fatti, fino a interdire con pubblico decreto ai sindaci e consiglieri della città d' Alba l'ingresso nella chiesa cattedrale, perchè non consentivano a reparare e purgare il cimitero* [25]. *Riflettendo ad un fatto sì romoroso, com' è possibile credere che il* Brizio *volesse gradir dolcemente il rifiuto fatto dalla Città di contribuire alle*

23 Ordinato 6 di aprile 1652.
24 Ordinato 21 di maggio 1652.
25 Ordinato 6 di marzo 16,7.

riparazioni del duomo, e si riducesse a pregarla per officio di carità, *salvo che egli avesse conosciuto ch' essa non vi era obbligata?*

Il vescovo CHIESA [26] *tre volte fece instanza alla Città pel suo concorso alle riparazioni del duomo, spiegandosi con termini di pretensione. E la Città rispose negativamente* [27].

Dobbiamo inoltre osservare che nel 1671 *il* CHIESA *pretendeva il concorso della Città a motivo che si trattava di reparar la cappella dove stavano le reliquie dei tutelari. Ma come la Città non aveva il patronato della cappella, così ella non si credette obbligata. Non lo credette certamente nè anche il Vescovo, poichè nel* 1675, *premendo più urgente bisogno di riparazioni alla stessa cappella offrì alla Città di concedergliene il patronato*, purchè s' obbligasse alla manutenzione [28]. *Dopo un conveniente trattato*

26 Eletto nel 1667 morì nel 1691.
27 Ordinati 11 di dicembre 1669
26 di dicembre 1670
13 di febbraio 1671.
28 Ordinato 13 di maggio 1675.

la Città ne accettò la remissione e concessione [29]. *Ma poi si vide che il sito non era a proposito per la conservazione delle reliquie, e la Città instava che si trasportassero altrove: onde a condizione che si facesse questo trasporto, la Città approvò* la limosina di lire cinquanta *a titolo di reparazione fatta dai sindici senza il previo consenso del Consiglio* [29].

Quanto al vescovo ROERO [31], *oltre a quel tanto che ho rappresentato da principio in favor del Capitolo, mi occorrono in favor della Città i seguenti fatti. Nel* 1716, *cioè sei anni dopo la sentenza sopraccitata, la cattedrale era minacciata di rovina; e la cappella dove si custodivano le reliquie de' protettori avea bisogno di reparazioni. Quanto alla cappella fu ordinato di* concertare, e risolvere col Vescovo [32]: *e dai registri non consta che la Città abbia contribuito, non ostante il patronato. Quanto alla*

29 Ordinato 3 di giugno 1675.
30 Ordinato 20 di maggio 1678.
31 Eletto nel 1697 morì nel 1720.
32 Ordinato 14 di febbraio 1717.

cattedrale, la Città determinò d' implorare da Sua Maestà qualche ripiego [33]. *E questo fu, che l' Economo generale scrisse d' ordine Regio al Vescovo* [34]; *e le reparazioni furon fatte senza altrui concorso.*

Riguardo al vescovo NATTA [35] *mi riferisco alla sua dichiarazione già allegata di sopra, che la Città non si era mai voluta obbligare alle reparazioni del duomo* [36].

Nè può parer piccolo il numero di questi atti favorevoli all' intento della Città e del Capitolo, se si considera che la necessità delle straordinarie e gravi reparazioni d' una cattedrale non debbono essere frequenti: per la qual cosa sembra che a stabilire in questa materia una consuetudine basti un numero di atti minore di quel che sarebbe necessario in altri affari.

Per altra parte la limosina *data nel*

33 Ordinato 21 di dicembre 1716.
34 Ordinato 28 di febbraio 1717.
35 Eletto nel 1756 morì cardinale nel 1768.
36 V. anche l' ordinato 13 di luglio 1768.

1652, *con espressa protesta che fosse* per una volta sola, e senza tratto di conseguenza, *non par bastante a diminuire la forza della consuetudine, secondo la quale si è governata sempre la Città: come appare e dagli ordinati, e molto più dai causati, e conti degli esattori; nell' esame dei quali si è riconosciuto che la Città non ha mai contribuito niente alle reparazioni* [37]. *Tanto che nel* 1723 *vacante la sede vescovile* [38], *il Magistrato della Camera, udita la relazione del bisogno in cui la cattedrale si trovava di essere reparata*, è entrato in sentimento che si dovessero fare tutti i lavori a spese del Vescovato vacante di Alba [39].

Finalmente nell' anno 1768 si sono esaminate *da* V. S. ILLUSTRISSIMA ED ECCELLENTISSIMA secondo l' ordine di Sua Maestà le proposizioni della Città

37 Fede del Segretario della città Gioachimo LUISETTI 7 di maggio 1789.

38 Il vescovo ROERO morì 14 di novembre 1720.
Il VASCO suo successore, fu eletto 23 di giugno 1727 e morì 31 di dicembre 1749.

39 Sessione Camerale 21 di agosto 1723.

e del Capitolo per far dichiarare tenuta l'eredità del signor cardinale Natta al pagamento di considerevoli partite verso la chiesa cattedrale [40]. *Ed Ella fu di parere che* (*oltre ad altri articoli alieni dalla presente disamina*) *si dessero dall' eredità del Vescovo lire due mila* per le reparazioni dell' organo, delle porte e del pavimento dell' atrio: *e secondo tal parere approvato da Sua Maestà si fece la transazione* [41]. *Con questo instrumento si terminarono tutte le controversie*, *fuor solamente* la pendenza tra il Regio Economato e l' erede per il fatto delle reparazioni riconosciute attualmente necessarie alle fabbriche del Vescovato e delle abazie, di cui era provvisto il signor Cardinale; onde restò tuttora incerta la contabilità che per questo fatto potesse addossarsi all' erede; ed incerta altresì la somma che si avesse a separare dal fondo dell' eredità [42].

Dal che tutto risulta che sia nel 1717,

40 Relazione di V.S. Illustriss. ed Eccellentiss. alla Segr. di Stato.
41 Instrumento 26 di agosto 176[illegible].
42 Lettera di V. S. Illustriss. ed Eccellentiss. 26 di agosto 1768.

sia nel 1723, *sia nel* 1768 *non si sarebbe tralasciato di far contribuire la Città ed il Capitolo, se la consuetudine lo avesse permesso.*

Questa consuetudine sembra a noi abbastanza legittima; o si guardi la sua origine appoggiata al ius comune che prescrive ai beneficiati di convertire una porzione annua delle loro rendite nella reparazion della chiesa; o si guardi alla costanza ed uniformità degli atti non mai turbata fuorchè da una limosina; *o si guardi alla lunghezza del tempo che si estende quasi a due secoli; o si guardi alla scienza dei superiori, la quale si può presumere e dalla sentenza del* 1710, *e dall' ordine del* 1717, *e dalla sessione camerale del* 1723, *e dall' esame fatto da* V.S. ILLUSTRISSIMA ED ECCELLENTISSIMA *nel* 1768.

Persuadendomi che le pruove della consuetudine sieno sufficienti e favoriscano le ragioni della Città e del Capitolo, può parer superfluo il continuare il discorso. Tuttavia poichè le ulteriori osservazioni sembrano anch' esse favorevoli alla Città

ed al Capitolo, supplico V. S. Illustrissima ed Eccellentissima *si degni ascoltare la esposizione che io verrò facendone a norma del Regio Biglietto del* 1732.

Dopo la consuetudine a cui prima di tutto si deve stare, il Biglietto prescrive che le reparazioni si facciano coi redditi delle chiese, quando ve ne sieno dei specialmente destinati in tal causa. *E' inutile il parlare della sagrestia del duomo. Le sue rendite appena bastano alla soddisfazion de' legati, alla provvista della cera e simili. Essa da lungo tempo non ha avuto un fondo così considerabile com' è il legato di un anello fattole dal vescovo* Langosco [43].

Ma come Andrea Novelli *era stato il benemerito edificatore della nuova chiesa cattedrale, così alla sua conservazione provvide liberalmente il vescovo* Ippolito Novelli, *nipote di* Andrea [44]. *Egli nel*

43 Testamento 8 di dicembre 1788.

44 Sul sepolcro d' *Ippolito* fu scolpito il seguente epitaffio.

IPPOLITVS . NOVELLVS . EPS . ALBÆ
VNDECVMQ. DOCTVS . ET . PIVS
AB . ANDREA . PATRVO
ANTERIORE . EPO . NON
DEGENERANS . H . I.

suo ultimo testamento addì 10 di novembre 1530, fece due legati alla fabbrica del duomo.

Il primo è una somma di danaro dovutagli dal signor di Neviglie [45]. Item legavit et iure legati reliquit fabricae dictae ecclesiae debitum quod dominatio sua habere debet a magnifico domino loci Neviliarum.

Il secondo è un fondo stabile di terreni. Item legavit et iure legati reliquit dictae fabricae dimidiam massaritii siti in finibus Murrae, ubi dicitur *in plaustra*, acquisiti a dominabus de Asinariis.

Adunque il Vescovo nel giorno antecedente alla sua morte, avvenuta addì 11 di novembre 1530, possedeva la masseria in plaustra; *e con le parole* acquisiti a dominabus de Asinariis, *accenna abbastanza d' esserne stato egli stesso*

45 Vn legato in danari si trova anche fatto alla fabbrica dell' antico duomo ne' tempi ch' era vescovo di Alba Lodovico de' marchesi di CEVA. Gioannotto di Flizano avendo eletta la sepoltura *apud ecclesiam* di san Lorenzo di Alba, lega ad essa chiesa trenta soldi Astesi da convertirsi *ad opus et hedificium* della medesima. Il testamento di Gioannotto, in data dei 3 di ottobre 1372, si conserva nell' archivio della città, fra le pergamene degli antichi ospedali.

l' acquisitore.

Legandone poi la proprietà alla fabbrica della cattedrale, prescrisse in quale uso doveano convertirsene le rendite, cioe nelle reparazioni del duomo.

Non era certamente debito nè della Città nè del Capitolo il conseguire il legato, e conservare il fondo, poichè non ebbero mai nessuna ingerenza diretta o indiretta di soprantendere alla fabbrica della cattedrale.

Ma il vero si è che il vescovato di Alba nel 1575 *cioè* 45 *anni dopo il testamento d'* Ippolito NOVELLI *possedeva appunto nel territorio della Morra e precisamente nella regione* in plaustra *novanta e più giornate di terreni* [46]*: e perciò si può congetturare che in tal quantità si comprendesse la metà della masseria venduta dalle dame Asinari al Vescovo, e da lui legata alla fabbrica della cattedrale.*

Del legato fatto nel 1530 *fresca era ancora nel* 1588 *la memoria; e però in*

46 Fede di catasto 29 di luglio 1768.

tal anno la Città ordinò semplicemente che previo il consiglio dell' avvocato si dovesse ricorrere al Vescovo *per le reparazioni da farsi*[47]. *Nel secolo seguente, e in tempo appunto di litigii transatti fra il Vescovo e la Comunità della Morra, dei quali parlerò in altro congresso, la Città non mancò di accennare il legato, dicendo*: onus reparandi . . spectat ad . . . episcopum habentem reditum pro huiusmodi reparatione et manutentione [48].

In difetto di rendite speciali, il Regio Biglietto dichiara che il Parroco deve impiegare nelle reparazioni quella parte di redditi delle chiese che eccedono l' importare de' propri alimenti o sia della congrua. Questa disposizione certamente non può in Alba applicarsi al Capitolo; poichè la cura delle anime non risiede abitualmente presso di lui, ma appartiene al Canonico Arciprete[49]. *Ma sebbene l' Arciprete faccia nel duomo le*

47 Ordinato 4 di novembre 1588.
48 Ordinato 5 di marzo 1624.
49 BRIZIO Sinodo II pag. 52 55.

funzioni parrocchiali, egli per altro non contende al Vescovo nè la proprietà della chiesa, nè alcuna delle sue prerogative. Inoltre il titolo della cura è san Donato [50], *che non esiste nella cattedrale, dedicata, come si è detto, ad onore di san Lorenzo. Di più due altri canonici parrochi fanno le funzioni loro provvisionalmente nella cattedrale. Ma è superfluo esaminare se questi tre parrochi debbano contribuire, atteso che non hanno fondi eccedenti la congrua, come si pruova coll' annessa fede* [51]. *Sembra pertanto che la disposizione risguardante al parroco possa in Alba adattarsi al solo Vescovo, il quale essendo il vero e principal pastore delle anime, è anche il vero beneficiato, ed ha rendite che certamente superano la congrua: essendo notorio che l' ultimo Vescovo ad imitazione di Monsignor* VAGNONE *ha fatto spese considerabili in ampliare il palazzo vescovile, e l' attiguo delizioso giardino.*

50 BRIZIO Sinodo I pag. 80.

51 Fede del Regio Economato 7 di giugno 1764.

Dopo questo, nel Regio Biglietto si dichiara dover concorrere alle reparazioni le decime e i decimanti. Il vescovato di Alba ha indubitatamente in molte parti della sua diocesi la ragion delle decime; ed è recente una sentenza del Senato che lo ha mantenuto e rintegrato nel possesso di quelle di Barolo[52]. *Il* BRIZIO *poi ne' suoi sinodi ha pubblicato e la nota dei paesi dove sapeva di poter esigere le decime e vari instrumenti d' investitura ai decimatori*[53]. *Queste decime sono proprie del vescovato, e formano porzione delle sue rendite; o sieno decime originalmente episcopali, o feudali, ovvero parrocchiali; giacchè in questo ultimo caso, con la surrogazione della congrua ai vicari parrocchiali, possono considerarsi totalmente episcopali. Per conseguenza non gioverebbe il dire che si esigano quasi tutte fuori del territorio di Alba: giacchè essendo proprie della mensa*

52 Sentenza senatoria, *referente* Carron, 18 di febbraio 1788.
53 BRIZIO Sinodo I pag. 62 72 74 77. Sinodo III pag. 49. Sinodo IV in fine.

e dichiarate per tali da più Vescovi [54], *esse e i decimatori paiono obbligati a concorrere alla reparazione anche di quella chiesa primaria e principale che è il titolo del beneficio vescovile.*

Alle decime e ai decimanti succede nel Regio Biglietto il patrono. Ma già si è detto che la Città e il Capitolo non pretendono il patronato della chiesa cattedrale. La Città e la compagnia di san Teobaldo hanno, unitamente fra loro, il patronato d'una sola cappella; e per essa si osserva senza controversia la transazione stipulata fra loro ed il Capitolo [55]. *Della cattedrale il vero e solo patrono è il Re; poichè la chiesa di Alba è di sua nomina Regia:* e la nomina constituisce un vero patrono, e dà iuspatronato ai Principi. *Ma questo non è il caso in cui si debbano implorare i soccorsi del*

54 NOVELLI. Sinodo. Const. 73. *Salvo tamen in eisdem decimis iure ecclesiae nostrae Albensis.*
VIDA. Sinodo. Const. 4. *Salvo tamen super hisdem decimis ecclesiae cathedralis iure.*
GONZAGA. Editto 20 di dic. 1620. Sinodo pag. 119 116.
GANDOLFO. Editto 7 di giugno 1634.
BRIZIO. Sinodo I pag. 62 98. Sinodo II pag. 47.
CHIESA. Sinodo I pag. 92. Sinodo II pag. 82.

55 Instrumento 26 di novembre 1748.

patrono in subsidium: *poichè la chiesa di Alba non è* diruta e depauperata di dote [56].

In ultimo luogo si nominano nel Regio Biglietto i parrocchiani. Sotto questo nome non pare alla città di Alba che si possa intendere il suo registro nè forense, nè terriero.

Quattro parrocchie sono in Alba, amministrate da quattro Canonici.

L' arcipretura, santa Maria del ponte, e san Gioanni Battista hanno presentemente la sede nel duomo. San Damiano ha chiesa propria e particolare.

Quanto a santa Maria del ponte, la Città già diede un soccorso perchè si provvedesse alla sua ristorazione [57]; *ma i lavori o non si fecero, o non furon durevoli, e perciò abbandonata la chiesa, le funzioni furono da cencinquant' anni in qua trasportate al duomo* [58]. *E come ciò non*

56 *Risposta per la Corte alla Dataria nei* documenti da' quali fu comprovato ec. *pag.* 99 223.

57 Ordinato 27 di novembre 1646.

58 Di questa antichissima chiesa parmi di avere indicato il vero sito nelle mie notizie sopra *santa Maria del Ponte in Alba*. Torino 1788. Soffietti. In 8.

provenne per causa della Città, così potrebbe bastare ch' ella già una volta abbia provveduto un soccorso, bench' esso sia restato inutile senza colpa nè di lei, nè de' parrocchiani. La parrocchia di san Gioanni Battista avea sede sua propria nella chiesa ufficiata dagli Agostiniani [59] *i quali facevano ad ogni occorrenza le necessarie reparazioni. La parrocchia è stata trasportata al duomo con decreto dei 7 di luglio 1784, e potrebbe rincrescere ai parrocchiani il dovere oggi concorrere ad una spesa che per l'addietro veniva risparmiata loro dagli Agostiniani.*

59 Presbiter Thibaldus de Richis rector parrochialis ecclesie sancti Ioannis Baptiste dicte civitatis . . . dedit concessit et assignavit R. dno fratri Iuvenali de Fossano priori, et Ven. D. fratri Bernardino Vicario dictorum fratrum ordinis heremitarum sancti Augustini de observantia, olim conventus beate Marie de Consolatione extra muros dicte civitatis Albe, et nunc reducti intra menia civitatis . . . dictam ecclesiam sancti Ioannis Baptiste cum sedimine simultenente contiguo domibus nunc habitationum ipsorum dominorum fratrum, et eisdem pro eorum habitatione concessis post ruinam et destructionem predicte ecclesie sancte Marie et conventus ipsorum dominorum fratrum, olim existentium extra muros dicte civitatis ut supra, pro reparatione dicte civitatis his temporibus bellicis factas. *Tali sono le parole d'una carta dei 27 di febbraio 1556 serbata in Alba nell' archivio degli Agostiniani.*

La chiesa di san Damiano è stata rifabbricata nel 1759 [60]. *Onde le famiglie che hanno contribuito alla nuova fabbrica* in qualità di parrocchiane, *sembra che non debbano concorrere nuovamente* in qualità di registranti, *alla reparazione del duomo che non è lor parrocchia.*

Ma sotto nome di parrocchiani o si intendano le private famiglie ovvero s' intenda (ciò che non crediamo) il registro universale della Città, non sembra nè anche essere il caso in cui sia dovuto quel sussidiario loro concorso che viene insinuato dal Vicario Capitolare [61]. *Il* VIDA *nel suo sinodo del* 1562 *trattò espressamente* de reparatione ecclesiarum, et ad quos spectet; *e la sua costituzione rinnovata quasi con le stesse parole nel* 1645 *dal vescovo* BRIZIO *dice così* [62]: noverint ecclesiarum rectores et beneficia possidentes, sibi

60 Regio Biglietto 24 di maggio 1759 dalla segreteria di di guerra al Comandante di Alba.

61 Lettera alla Città 26 di gennaio 1789.

62 VIDA. Sinodo. Const. 75 pag. 103. BRIZIO. Sinodo I. Const. 57 pag. 66.

beneficiorum suorum ecclesias etiam materiales, non tantum divinitus a Deo, verum etiam canonicis sanctionibus concreditas ac commendatas, ut eas curent atque conservent, et crebris reparationibus eis opitulentur ne ruant aut senio deteriores fiant; quae ab antiquis sarta tecta vocantur. Quoniam vero inter ipsos rectores et beneficiatos controversiae et contentiones cooriuntur, ad quos spectet huiusmodi reparatio; ad ipsos rectoresne, an ad populum in cuius terra sita est ecclesia, statuimus et declaramus, si modica reparatione indiget ecclesia, verbi gratia si ventorum subita vi aut vetustate in aliqua parte detecta sit, aut in aliquo angulo laesa, subductis aliquot saxis sive lateribus, ipse rector tegi de suo faciat, substruatque et reparet; atque ita reparatam diu servare studeat. Si vero terrae motu aut aliqua maiore vi conquassata, tota aut magna pars collapsa fuerit, belloque a militibus eversa, ut nuper plurimis in locis dioecesis nostrae proximo bello factum fuit, ut magis

reaedificatione quam reparatione indigeat, maiores opes postulat, tunc princeps cura reaedificandi atque de novo construendi ad populum pertineat: non tamen rector aut beneficiatus penitus ab illius fabricae sumptu liber sit atque immunis; sed si beneficii proventus patiuntur ac suppetunt, quartam partem expensarum suppleat; non tamen cogatur singulis annis contribuere plusquam quartam partem redituum beneficii (quod quidem intelligitur, detracto prius victu ipsius rectoris sine quo ecclesiae deservire nequit) donec aedificatio perfecta fuerit.

Le presenti reparazioni son necessarie, non perchè la soldatesca o il terremoto o altra maggior violenza abbia conquassato l' edificio, ed esso sia caduto e rovinato in tutto o in gran parte come dicono le costituzioni del VIDA *e del* BRIZIO; *ma perchè trascurata un anno la mutazione d' un centinaio di tegole rotte, ovvero d' un trave o altro legname tarlato o incurvato, subito succedono l' anno seguente altri guasti, i quali vanno*

sempre aumentando.

Questi danni cominciarono molto dopo il 1768, poichè in tal anno il duomo d'Alba non ebbe bisogno di reparazioni al tetto, ma solamente all' organo, alle porte, ed al pavimento dell' atrio. I Canonici che per la quotidiana loro frequenza al coro possono assai meglio d' ogni altro essere informati del bisogno delle reparazioni, non mancarono di rappresentarlo nel 1785 al Vescovo [63]. *Ma non essendosi data opera a fare nessuna reparazione, il male è cresciuto a segno che si temeva la rovina del tetto, donde sarebbe stato urgentissimo il pericolo della rovina delle volte. E però i Canonici ricorsero al Vicario Capitolare per farsi assegnare un' altra chiesa dove senza inquietudine potessero ufficiare; e la cattedrale fu interdetta con decreto dei 28 di gennaio 1789.*

Trattandosi adunque di reparazione e non di riedificazione, sembra secondo i decreti sinodali di Alba non essere

63 Ordinato del Capitolo 5 di dicembre 1785.

avvenuto il caso in cui si chieda il sussidiario concorso de' parrochiani.

Per altra parte le rendite della mensa superano la congrua; ed inoltre fra esse vi sono decime, e vi è una masseria specialmente destinata alla fabbrica del duomo. Onde la Città ed il Capitolo sperano che saranno riconosciuti come non obbligati a concorrere nelle reparazioni della cattedrale, sia perchè vi sono altri fondi sufficienti a tal uopo, sia perchè la Città ed il Capitolo sono favoriti dalla consuetudine, nella quale supplicano di essere mantenuti.

Benchè le ragioni rappresentate nell'antecedente congresso possano parer sufficienti a provare che nè la Città nè il Capitolo dei Canonici di Alba non sono obbligati a concorrere nelle reparazioni della chiesa cattedrale, supplico nondimeno V. S. ILLVSTRISS. ED ECCELLENTISS. *che si degni ascoltare alcune altre considerazioni che sembrano prevenire o dileguare i dubbi che si proponessero in contrario. Quattro sono gli oggetti a cui possono dirigersi questi dubbi.*

Consuetudine.
Concorso della Città e dei Canonici.
Fondo proprio della fabbrica.
Congrua del Vescovato.

CONSVETVDINE

Il Regio Biglietto del 1732 *nel comandare che prima di tutto si osservi la consuetudine parla solo delle chiese parrocchiali. Delle sole parrocchiali trattano*

le conclusioni dell' officio del signor Avvocato Generale degli 8 di ottobre 1745, e quelle dei 21 di gennaio 1747. Delle sole parrocchiali trattano le conclusioni del medesimo officio sottoscritte da V. S. Ill. ed Ecc. *9 di dicembre 1756. Onde si potrebbe dubitare se tal disposizione si estenda anche alle chiese cattedrali.*

Certo che la Sovrana volontà si dee sempre intendere letteralmente; e perciò ai sudditi non è mai lecito interpretarla. Ma noi osserviamo che le regole proposte dal Senato nella rappresentanza dei 18 di gennaio, ed approvate dal Re nel biglietto dei 16 di febbraio 1732 sono le massime universalmente osservate da tutti i tribunali, così dello Stato Pontificio, come d' ogni altra signoria d' Italia, e ripetute da tutti i dottori e maestri di ragion canonica, e avanti e dopo il concilio di Trento. Per la qual cosa è verisimile che uniformi a questo universal consenso di canoni di giudici e d' interpreti sarebbero state le massime che il Senato avrebbe proposte in materia di reparazione delle chiese cattedrali,

se sopra tal punto Ei fosse stato interrogato nel Regio Biglietto degli 11 *di gennaio* 1732.

Or le massime universali circa la reparazion delle cattedrali, sono che la consuetudine si mantenga nè più nè meno che se si trattasse di chiese parrocchiali.

Agostino BEROO *Bolognese il qual morì nove anni prima che Pio IV convocasse di nuovo in Trento il concilio ecumenico* [1], *è quegli che abbia tra gli antichi trattato più diffusamente della reparazione delle cattedrali: il che fece in occasione che si dovea reparare la chiesa di Padova, e si disputava se il Vescovo dovesse farne la spesa egli solo, ovvero se vi dovessero contribuire anche i Canonici. Ed il* BEROO *fu di parere, doversi prima di tutto osservare le consuetudini o le convenzioni* [2]. *E quanto alla consuetudine, il* RIPA, *mentre era professore di giurisprudenza in Avignone, aveva già scritto che le reparazioni della*

1 Nato 1474 morì nel 1554. Mazzucchelli *Scritt. Ital.* tom. 2 pag. 1001.
2 *Consiliorum sive responsorum* Vol. I consil. 3.

chiesa dovevano farsi dal prelato, nisi consuetudo onus fabricae transtulisset in populum, *ed aveva insegnato con quali atti si dovea provare la legalità della consuetudine* [3].

Nè già dopo il concilio di Trento si è fatta mutazion di sentenza.

Noto è il bello e copioso trattato che Pietro PECKIO *professore in Lovanio scrisse nel* 1573 de sacrosanctis et catholicis Christi ecclesiis reparandis ac reficiendis [4]. *E siccome ivi egli tratta in generale di tutte le chiese, senza eccettuazione di alcuna qualità, così pare che secondo la sua dottrina la consuetudine debba osservarsi nella reparazione così delle cattedrali come delle altre chiese inferiori.*

Quello che nella patria del Van Espen si era dettato dal PECKIO *in generale di tutte le chiese, apertamente si dettò poi in Saragozza circa le cattedrali dal* FRANCES, *le cui parole son queste*: et

3 *Interpretationes et responsa* lib. 2 resp. 22. Lib. 1 cap. 14.
4 Ristampato fra le opere del PECKIO a pag. 389-438 della edizione d' Anversa del 1679.

quidem primo recurrendum est ad consuetudinem quae omnino servari debet, vel ad statutum seu privilegium [5]. *Il nostro* Sordi, *che per occasion della visita apostolica fatta nel Monferrato dal Vescovo di Viterbo trattò la materia della reparazion delle chiese parrocchiali, volendo aggiungere anche un cenno intorno alla cattedrale, non altro fece che uniformarsi al sentimento del* Beroo [6].

La stessa opinione tennero nello stato Pontificio nel passato e nel presente secolo per tralasciare molti altri, Cesare Panimolle, *e il sapientissimo* Lambertini *che fu poi sommo pontefice. Il primo, dopo aver detto in genere che* in ecclesiae reparatione est attendenda consuetudo, *dichiarò poi che* etiam ad reparationem ecclesiae cathedralis attendi debeat consuetudo, prout generaliter in omnibus aliis ecclesiis attendi debet [7]. *Il secondo, mentr' era cardinale arcivescovo*

5 *De ecclesiis cathedralibus.* Cap. XIII intitolato *de reparatione seu renovatione ecclesiarum cathedralium.*
6 *Consil.* LXIII num. 23.
7 *Decisiones civiles morales et criminales* Decis. VI adnot. 8. Decis XV adnot. 1.

di Bologna avendo mandata nel 1739 *una lettera circolare ai Curati della sua diocesi*, come e da chi debbansi ristorare le chiese e le canoniche, *dottamente secondo suo costume dimostrò che il Vescovo non è mai obbligato a reparare con le sue rendite le chiese parrocchiali che sono di libera collazione della mensa. Ma venendo ad esporre ciò ch' ei chiama* graduatoria *di coloro che vi sono obbligati dice espressamente*: 'non essen-
' dovi costituzione o statuto, ma es-
' sendovi un' antica e ben fondata con-
' data consuetudine, atta ad indurre
' coazione, che il peso sia delle tali
' e tali persone, deesi stare alla con-
' suetudine [8].

Certo che i pareri del BEROO, *del* PECKIO, *del* FRANCES *e degli altri sopraddetti, sono opinioni di privati dottori. E perciò io non li propongo in altro senso, fuorchè per monumenti istorici, i quali rappresentano la dottrina comunemente ricevuta dentro e fuori d' Italia*

[8] *Raccolta di alcune notificazioni ec.* Roma 1742 per Antonio Derossi. In 4. Tom. 2 pag. 289.

ed avanti e dopo il Concilio di Trento. Di modo che può ben essersi messa in dubbio la verità dei fatti i quali favorissero le pretensioni degli uni o degli altri: ma non si è mai da nessuno messa in dubbio la legalità di quella massima che in materia di reparazione di chiese prescrive doversi stare alla consuetudine.

Che se oltre alle opinioni dei dottori di varie nazioni, si voglia pure esplorare quai massime sien ricevute nei tribunali supremi dello Stato Pontificio, noi indicheremo due decisioni della Ruota Romana: la prima delle quali dice ad quem autem spectet ecclesiae reparatio, maxime attendenda est consuetudo loci; *nella seconda poi si spiega espressamente* etiam ubi agatur de reparatione ecclesiae cathedralis [9].

[9] *Sacrae Rotae Romanae decisiones recentiores* Decis. 454. 627. Circa gli usi di Francia è particolarmente da vedere il sig. PIALES, *traité des reparations.*

CONCORSO DEI CANONICI E DELLA CITTÀ

Finchè non mi consta di alcuna volontà del Re, nè di alcuna decisione de' suoi magistrati [10] *in proposito di reparare le cattedrali, io credo meco stesso di trattar liberalmente la causa, se mi adatterò alle opinioni dei canonisti da me allegati di sopra; i quali e per la propria nazione e per l' età in cui vissero non sono punto disfavorevoli alle ragioni e prerogative ecclesiastiche.*

Niuno è di loro, che non dica esser talora i Canonici obbligati a concorrere

10 Nell' editto del 1695 art. 23 il Re di Francia comandò quel che segue. *Enjoignons à nos officiers et procureurs de procéder aux dites saisies avec toute la retenue et la circonspection convenables, et par la seule nécessité de faire observer les saints décrets, de faire exécuter les fondations, et de* conserver les églises *et batimens qui dépendent desdits bénéfices. Et à l' égard des* archevêques et évêques *voulons que de tous nos juges et officiers, nos seules cours de parlement en prennent connoissance, et qu' elles donnent avis à notre très-cher et féal chancelier de tout ce qu' elles estimeront à propos de faire à cet égard pour* nous en rendre compte.

I commentatori aggiungono. *De cet article important il résulte . . . . que le Roi seul peut prononcer sur le rapport qui lui est fait par le chef de la magistrature. Cette distinction faite par la loi, est afin de conserver le respect du au caractère épiscopal.* Mémoires du clergé, tom. 3.

nella reparazione delle cattedrali.

A questa massima non ricusarono di uniformarsi i Canonici di Alba quando il vescovo Andrea NOVELLI *ponendosi a riedificare il nostro duomo, ottenne dal Papa la facoltà di collettare ciò che allora chiamossi* decima papale. *Di fatti dal* libro di spese *risulta che non solamente i Canonici di Alba, ma eziandio i beneficiati della diocesi, non eccettuati quei di alieno dominio, contribuirono alcuna piccola porzione delle proprie rendite al magnifico edifizio.*

Questo concorso dei diocesani spiega assai bene le parole publico aere *che sono scolpite nel seguente epitaffio.*

HIC . SVNT . ANDREAE . NOVELLI . ALBAE . POMPEÈ EPISCOPI . ET . COMITIS . PIA . SITA . OSSA . QVI . PROPRIO . PVBLICOQ . AERE . BASILICA . HANC . RESTITVIT . CANNONICOS . PROVENTVS .. CHOROS SACRAMQ . SVPELLECTILEM . ADDIDIT . DIVO BENEDICTO . AEDEM . EPISCOPALEMQ . PALACIVM CONDIDIT . ANIMVM . OPERIBVS . PERPENDE . NAM CORPORIS . FORMAM . INDICAT . EFFIGIES . QVIETEM POSTERI . NON . INVIDEANT . QVICVNQ . PIETATI FAVENT . LECTOR . VALE .

Or se atteso il bisogno affatto rarissimo di riedificare dai fondamenti la cattedrale, se attesa la mediocrità delle rendite vescovili allora non sufficienti a tanta

impresa, se attesa la concessione della decima papale, *i Canonici nel* 1486 *seguitarono le massime allora insegnate dai canonisti, le quali favorivano il Vescovo; sembra giusto che si osservino anche le massime dei medesimi dottori, le quali favoriscono il Capitolo oggi che si tratta di reparazione ordinaria, e che le rendite della mensa vescovile sono aumentate notabilmente.*

Queste massime generali non chiedono mai il concorso dei Canonici, salvo nei seguenti casi.

I. *Che il Vescovo non abbia rendite superflue.* Ad reparationem ecclesiae cathedralis tenetur solus episcopus; si tamen habeat reditus superfluos, et non adsit legitima consuetudo in contrarium.

II. *Che i Canonici abbiano rendite superflue.* Si autem episcopus reditus superfluos non habeat, tunc ad reparationem tenentur et compelli possunt canonici superfluos reditus habentes [11].

III. *Che i Canonici vi sieno obbligati*

11 Lucio FERRARIS Bibliotheca *voce* Ecclesia *art.* 3 *num.* 68

da consuetudine o statuto. Capitulum vero ecclesiae cathedralis, seu Canonici ad reparationem ecclesiae cathedralis regulariter non tenentur; sed de iure singulari, videlicet ex statuto episcopi, facto de consensu maioris partis Capituli et non aliter. *Etc.* [12]

Circa le rendite del Vescovo, il discorso è riserbato all' ultimo luogo, dove si ragionerà della sua congrua.

Quanto ai Canonici di Alba; essi non hanno prebende o distribuzioni sì pingui che producano una rendita prossima al superfluo. Ciò risulta dalla descrizione fattane dall' Economato generale dei benefizi vacanti [13].

Della consuetudine già si è discorso abbastanza. Onde resta solo ad esaminase se vi sia qualche statuto che obblighi i Canonici a contribuire nella reparazione del duomo.

Quattro epoche sono a me note degli statuti del Capitolo dei Canonici di Alba.

12 Agostino BEROO *Consil.* 3 num. 17. 18. 19.
13 In data dei 7 di giugno 1764.

La prima è il 1314. *In tal anno ai* 16 *di gennaio il vescovo* GVGLIELMO *confermò gli statuti, compilati probabilmente per ordine di Eusebio da Tronzano, della chiesa maggiore di Vercelli, vicario generale di Aicardo arcivescovo di Milano, e per autorità appostolica e metropolitica deputato visitatore nella città e diocesi di Alba, ed in alcune altre città e diocesi di Lombardia. Il qual visitatore trovossi in Alba ai* 31 *di ottobre* 1322, *come si pruova da un suo decreto di tal data, riferito in uno instrumento dei* 28 *di giugno* 1345 [14]. *E intanto incliniamo a credere che per ordine suo fossero fatti gli statuti dei Canonici di Alba, quanto che vediamo compilati dal visitatore medesimo nel* 1324 *gli statuti pel Capitolo di Alessandria, accettati poi nel* 1326 *dai Canonici* [15].

14 L' instrumento del 1345 esiste al num. 101 del minutaro di Manuel de Alaria, serbato nell' archivio dei Canonici. Ivi si trovano altre memorie di tali statuti e specialmente al num. 64 che è in data dei 2 di ottobre 1344 dove di uno di essi si trascrivono le proprie parole. Al num. 227 si legge una carta colla data dei 19 di ottobre 1374, in cui si volle dai Canonici annullare uno degli antichi statuti: ma forse la cosa non ebbe intero effetto.

15 CHENNA *Del vescovato di Alessandria*. Tom. 1 pag. 186.231.

La seconda epoca è nel vescovato di Andrea Novelli. *Già nel* 1658 *si allegò che era consunto il volume di tale compilazione; e se ne conservava solo una copia non intera. L'anno preciso di tali statuti non si può sapere; perchè all' integrità della copia mancavano le prime carte dove appunto doveano trovarsi e la data e 'l nome de' Canonici intervenuti a formarli. Ma è certo per altro, che l' epoca stà fra il* 1490 *ed il* 1499.

La ragione pel 1490 *è questa. Lo scrittor degli statuti fu Benedetto De Valle, il qual s' intitola notaio pubblico. E fra le pergamene del Capitolo di Alba si conservano le lettere di notariato a lui concedute in data del primo di luglio* 1490. *La ragione pel* 1499 *è, che alla suddetta compilazione succede un atto dei* 12 *di aprile* 1499 *per cui fu emendato uno degli antecedenti statuti.*

La terza epoca è il giorno 19 *di maggio* 1516; *nel qual tempo furono dal papa Leon X approvati i nuovi statuti del Capitolo dei Canonici.* . . . .

La quarta è un decreto originale dei 19 di febbraio 1658, in vigor del quale gli statuti dei Canonici sono ammessi lodati ed approvati in tutto e per tutto secondo lor forma mente e tenore dal vescovo Brizio, *il quale interponendo sopra essi la sua autorità ordinaria, e il giudiciale decreto, manda e ordina che si debbano perpetuamente osservare. Tali statuti sono precisamente quelli della seconda epoca; e in essi trovasi distinta memoria di quei della epoca prima cioè del 1324. Il decreto originale del* Brizio *è scritto in fine d' un volumetto il quale è intitolato* Statuta ecclesiae Albensis, *ed ha nel margine alcune postille: due delle quali trattano della reparazione del duomo. Lo statuto 22 dice così:* fructus prebende vacantis primi anni quos defunctus vel cedens non fuisset lucratus, secundum statuta et consuetudines Albensis ecclesie perveniant ad Capitulum et sacrestiam, non obstante optione sive permutatione. Eodem modo perveniant ad Capitulum et sacrestiam fructus prebende de qua vel (*leggerei* inter)

plures questio fuerit, donec ipsa questio iure vel amicabili concordia, aut cessione alterutri ex litigantibus super ea, vel morte, huiusmodi questio sopiatur. *La postilla aggiunta nel margine dice così.* Fructus vacationum applicandi erunt in reparationem fabricae cathedralis ad nutum Rmi Epi. F. P. Eps. Alben.

Lo statuto 24 dice così. Omnes domus, Canonicorum et prebendarum usibus deputate, vacantes nunc, et in posterum vacature, perveniant ad Capitulum et dispositionem Capituli; que et quando venales per Capitulum exponentur et extimantur per ipsum Capitulum; et extimatione facta Canonico plus offerenti dentur. Canonici vero inter se se possint dictas domos cum consensu capituli permutare et non aliter. *Succede la postilla:* dummodo habeat ius spoliandi, et omnia applicentur in restaurationem fabricae cathedralis et sacristie; nec secus, nec alio modo.

Prima di tutto può dubitarsi con molta ragione se tali aggiunte sieno fatte dal Vescovo: poichè nel decreto egli

ammette loda e approva gli statuti; non accenna d' avervi fatta alcuna postilla o emendazione. In secondo luogo quand' anche le postille fosser fatte dal Vescovo, non seguirebbe che abbiano forza obbligatoria, perchè non solamente non appare che i Canonici abbiano consentito alle novità inserite nelle postille; anzi non consta nemmeno che la presentazion del volumetto al Vescovo sia stata fatta per ordine o consenso dei Canonici. La supplica dove si chiama l' approvazion degli statuti, può credersi composta senz' ordine del Capitolo da qualche officioso personaggio non difficile da indovinare: essa non è preceduta da ordinamento di Canonici, nè sottoscritta da nessuno di loro. E veramente pare alquanto improbabile che i Canonici volessero presentare al vescovo BRIZIO *gli statuti compilati avanti al* 1499; *considerando che esisteano gli statuti approvati nel* 1516 *dal sommo Pontefice; ai quali restava affatto superflua l' approvazione d' un prelato inferiore. In questi del* 1516, *che a mio parere sono i veri statuti dei*

Canonici di Alba, si parla bensì di reparazione della sagrestia e del Capitolo o sia dell' aula capitolare, ma non ci è vestigio nessuno che i Canonici pensassero a contribuire nella reparazione della cattedrale. E pure gli statuti approvati nel 1516, *non meno che gli antecedenti, erano stati fatti col consenso del vescovo* Andrea NOVELLI, *il quale sebbene avesse edificata la grandiosa mole del duomo, e perciò gliene dovesse premere la conservazione, tuttavia non pensò a suggerire o pretendere che i Canonici si obbligassero a repararla.*

Tutto ciò concorda a puntino col memoriale dato al Papa dal vescovo NATTA, *che i Canonici non si erano mai voluti obbligare* a far le spese che sarebbon necessarie per le annue reparazioni. *E questo memoriale dimostra apertamente che il Vescovo non considerava come obbligatorie le postille fatte agli antichi statuti, e contrassegnati* F. P. Eps. Alben.

Poichè dunque non si vede consuetudine, convenzione o statuto che possa limitare o moderare la sentenza dei 19

di settembre 1710, il Capitolo dei Canonici non trova motivo di partirsi dalle massime de' suoi antecessori, i quali sempre lasciarono al Vescovo la cura di reparare la chiesa vescovile.

Resta a parlar brevemente della Città, cioè delle obblazioni spontanee dei parrocchiani. Dico dei parrocchiani: *giacchè sotto nome di essi non è possibile intendere il registro, senza disubbidire alla volontà del Re, il quale in seguito a rappresentanza del Senato, comandò che dovendosi ristorare le chiese*, la spesa sia sempre spontaneamente fatta dai particolari, senza inserirla nel causato [16]. *Nè questa è legge per nessun modo antiquata. In Balangero essendosi voluto riedificare la chiesa parrocchiale, e non avendosi un fondo eguale alle spese, fu necessaria una Regia patente, accordata nel corrente anno, in cui Sua Maestà condescendendo alle suppliche della Comunità, le permette di contribuirvi col registro* [17].

16 Regio Biglietto al Senato 15 di maggio 1730.
17 Regie Patenti 1 di maggio 1789.

Secondo la graduatoria *insegnata dai Canonisti, non siamo presentemente nel caso, in cui si possa chiedere la volontaria obblazione dei parrocchiani. Le parole del gran* LAMBERTINI *son queste.* ' *In sesto luogo, non essendo la chiesa* ' *di iuspatronato, ma di libera collazio-* ' *ne del Vescovo, e mancando tutte le* ' *altre cose di sopra accennate, il po-* ' *polo è quello che è tenuto a ristorare* ' *o riedificare la chiesa* [18].

Che se non è venuto il caso in cui si possa nè chiedere il concorso dei Canonici, nè implorare in sussidio la beneficenza del Re, vero e solo patrono della chiesa cattedrale di Alba, molto più lontano è ancora il caso in cui si possa chiedere lo spontaneo concorso del popolo.

Questa riflessione per altro deve solo aver luogo, se per le chiese cattedrali si voglia seguir quella stessa graduatoria *che viene indicata dai dottori, specialmente Italiani, per le parrocchiali.*

18 Circolare sopraccitata del 1739 num. 15.

Che se poi si adottassero le opinioni e gli usi di Francia, non potrebbe mai accadere che il popolo sia obbligato alla reparazione della cattedrale. Il y a des paroisses (*dice l' abate* BERTHOLIO) qui sont desservies dans des cathédrales, dans des collégiales, et dans des églises de monastères. On demande si les habitants sont tenus des réparations de ces églises, comme dans les paroisses ordinaires. Il ne peut pas y avoir beaucoup de difficulté en ce qui concerne les cathédrales. L' obligation de réparer est une suite du droit de propriété. Or, les habitans des paroisses desservies dans les cathédrales ne sont point propriétaires des biens de ces églises; ils ne peuvent y disposer de rien; ils y sont comme dans une église étrangère et d' emprunt . . . . Les cathédrales sont ordinairement des édifices somptueux et magnifiques élevés non pour la necessité et la commodité du peuple de la ville épiscopale, mais pour honorer la chaire de l' évêque et sa dignité . . . On doit suivre le droit

commun qui charge ceux qui jouissent du patrimoine d' une église, de l' entretenir en bon état de réparations, et de la fournir de tout ce qui est nécessaire au culte divin.

Fondo proprio della fabbrica.

Andrea Novelli, *edificatore del nostro duomo, del quale offro a* V. S. Illvstr. ed Eccellentiss. *la pianta, ottenne da papa Giulio II la facoltà di far testamento e disporre de' suoi beni per fino alla somma di tre mila ducati d' oro* [19]. *Ma non consta s' egli si prevalesse di tal facoltà.*

Ippolito Novelli, *usando la permissione datagli nel* 1525 *da Clemente VII, fece nel* 1530, *come già si è detto, il suo ultimo testamento. Instituì erede universale Gioanni Andrea Novelli suo nipote. Fece diversi legati ai parenti, al suo Vicario generale, al procuratore, ai*

19 Breve di Giulio II in data dei 12 di dicembre 1504. Si trova nell' archivio della Città di Alba.

servitori di casa: e legò la sua tappezzeria e la sua libreria alla chiesa cattedrale di Alba. Alla fabbrica poi di essa chiesa legò il danaro a lui dovuto dal signor di Neviglie; e la metà di una masseria situata nel territorio della Morra, nella regione in plaustra.

Sotto nome di legato alla fabbrica della chiesa *non altro s' intende, fuorchè un fondo talmente destinato alla sua reparazione, che i frutti non possono convertirsi in altro uso, ma debbono serbarsi intatti, e fors' anco porsi a moltiplico.*

Se fossero in Alba, come sono in Milano ed altrove, uno o più fabbricieri, *economi od altri officiali deputati ad aver cura della fabbrica della cattedrale, a costoro senz' alcun dubbio sarebbe toccato il dovere di conseguire e conservare i legati d'* Ippolito NOVELLI. *Ma nè Canonici od altri minori cherici, nè secolari, che sia noto, non ebber mai veruna ingerenza nella fabbrica del duomo. Onde la Città ed il Capitolo non avrebbero una minima colpa, se per qualsivoglia*

motivo i legati fossero stati inutili.

Noi volendo indagare, se sia verisimile che la mensa vescovile sia entrata in possesso di tai legati, tralasceremo quello in danari, cioè la somma che al Vescovo NOVELLI *era dovuta dal signor di Neviglie. Può essere che tal danaro sia stato pagato; ed abbia servito ad accrescere i fondi destinati alla fabbrica. Può essere che non sia stato pagato; e non sarebbe maraviglia se in dugentocinquant' anni si fosse perduta la facilità di verificare gli eredi del debitore e la quantità del debito, che non fu espressa nel testamento.*

Parlerò della sola masseria in plaustra, *raccogliendo tutto ciò che paia servire al chiarimento della schietta verità.*

Nell' archivio dei Canonici esiste un bello ed antichissimo necrologio; in cui per nota contemporanea fu scritto così. III id. novembr. Obiit Rmus d. hyppolitus de novellis episcopus Albensis hora vigesima secunda in festo sancti Martini 1530. Extat eius testamentum rogatum D. Nicolino Banderia civi et

notario Albensi 1530 10 novembris [20].

Appunto con tal data è rogato a Nicolin Banderia il testamento che pongo sott' occhio di V. S. ILL. ED ECCELL. *e le parole proprie del legato son queste:* reliquit dictae fabricae dimidiam massaritii siti in finibus Murrae ubi dicitur in plaustra.

Alla utilità del legato importa assaissimo il vedere se Ippolito NOVELLI *quando morì avesse la proprietà ed il possesso della masseria.*

Del possesso non occorre dubitarne; poichè il testamento fu fatto un solo giorno avanti la morte.

Della proprietà è necessario discorrerne, affinchè non paia che la masseria in plaustra *fosse ab antico propria della mensa vescovile, e perciò* Ippolito *non potesse farne legato alla fabbrica della cattedrale.*

Prima di tutto, com' è credibile che un Vescovo a cui nell' epitaffio si dà

20 L' Irico *histor. Tridin.* pag. 262 ebbe una copia alquanto imperfetta non men di questa nota, che dell' epitaffio da noi riferito poc' anzi, a pag. 51.

l' elogio di pio e dotto, volesse per testamento disporre dei beni propri del vescovato? Egli che della masseria legò una metà alla fabbrica del duomo, l' altra metà al nipote con obbligo di fondare la cappellania di san Frontiniano, il cui padronato appartenesse alla famiglia dei Novelli?

Ben più naturale e più conforme alla ragione è il pensare che la masseria fosse propria del testatore, cioè comperata coi risparmi delle sue rendite. Per averne positiva certezza si è da noi cercato se nell' archivio della Comunità della Morra si conservino i libri del catasto anteriori al vescovato d' Ippolito NOVELLI, *per confrontarli con i posteriori al suo testamento. Appunto si sono trovati tre volumi cominciati avanti al* 1530. *Questi essendo per ordine di* V. S. ILL. ED ECCELL. *venuti a Torino, ho avuto agio di esaminarli, e di fare sopra essi le seguenti considerazioni.*

Il primo è anteriore al vescovato non solo d' Ippolito NOVELLI, *ma anche di* Andrea *suo zio. Contiene da principio*

una determinazione presa addì 10 di novembre 1477 in cui la Comunità rappresentata dal general consiglio dei capi di casa della Morra ordinò quod quelibet persona cuiusuis sexus status et condictionis existens tam de dicto loco Murre quam ibi habitans et extranea habens tenens et possidens per se vel per allium domos sedimina et quamuis alliam rem inmobilem singulariter vel pluraliter in loco finibus iurisdictione et territorio dicti loci Murre teneatur et debeat ipsas domos et sedimina debite et sufficienter consignare et manifestare et etiam quasuis allias res inmobilles debite et suficienter consignare et registrare per iustam mensuram in manibus Iohannis Viberti, Ludovici de Alexandria, Ludovici Canis, et Anthonii Bogleti . . . Et hoc sub pena amissionis domorum sediminum terrarum et alliorum quorumuis bonorum inmobilium infra dictum tempus non registrandorum. *L' annotazione più recente che in questo primo catasto si trovi segnata con la data, è del 1489.*

Il secondo comincia al 1500: *e le note più moderne sono scritte nel* 1515.

Il terzo comincia almeno ai 4 *di marzo* 1505, *e fu continuato ad aversi in uso almeno fino ai* 13 *di aprile* 1542 [21]. *Esso contiene particolarmente le possessioni dei forestieri* [22].

Pertanto i tre volumi comprendono un periodo anterior di sett' anni al vescovato del zio NOVELLI, *e posterior di dodici al testamento del nipote.*

In questi libri manca interamente la colonna del Vescovo di Alba.

Vero è che tal mancanza non basta a far concludere che il vescovato non avesse in quel territorio alcuna possessione. Chiunque era descritto nel registro era obbligato a contribuire nelle pubbliche gravezze. Il vescovo d' Alba per la

21 Ciò si conosce dalle pagine 71. 101. 102. 307. 357.

22 Quei di Alba pag. 225. 323.
Barolo 1. 181. 357.
Castiglione 17. 135. 279. 339.
Cherasco 105.
Diano 16.
Grinzane 13. 157. 215. 325.
Perno 11. 165.
Polenzo 179.
Rodo 49. 161. 227. 331.
Verduno 73. 107. 251. 301.

sua qualità di ecclesiastico pretendea la perfetta immunità : e perciò, quando anche si volesse pensare che egli fino dal 1477 avesse possessioni sul territorio della Morra, non sarebbe da maravigliare, se nel catasto formato in tal anno a novembre, e nei due successivi non si trovi registrata la sua colonna.

Ma la qualità di registranti non è la sola che introduca ne' catasti la notizia delle persone. Esse possono esservi nominate in qualità di semplici coerenti. Di fatti si vede in questi tre catasti frequente memoria di monasteri, conventi, chiese parrocchiali, ed altre simili persone, le quali (se si eccettua il convento dei Serviti della Morra) non hanno particolar colonna fra i registranti, ma sono indicate sol come aventi coerenza coi terreni di quei particolari ch' eran soggetti a pagare le taglie.

Or se il vescovato di Alba possedeva ab antico la massería in plaustra, *sembra pure che esso dovrebbe trovarsi indicato almeno come coerente ad alcuno di quegli altri molti che possedeano terreni*

in quella medesima regione. E tuttavia avendo io letti con ogni diligenza tutti e tre i catasti, non ne ho trovato alcuno indizio nei due più vecchi. Solamente nel più moderno l' ho trovato indicato tre volte.

Pag. 253. In fraueys [23]. Rmus D. Epus Alben.

Pag. 314. In prausta. Rmus D. Epus Alben.

Pag. 332. Ibidem. R. D. Eps Alben.

Le tre annotazioni, a giudicarne dalla scrittura, sono contemporanee. Quella poi della pagina 332 *lascia conoscere verso qual tempo fu scritta. Essa oltre al Vescovo di Alba nomina* heredes domini Vincentii Cerrati. *Or noi troviamo nello stesso volume* [24] registrum domini Vincentii Cerrati consignatum per dominam

23 Non so bene se la regione *in fraveis* possa credersi vestigio di una *corte* che nel secolo XI esisteva anche nelle vicinanze di Alba, ma alquanto lontana dalla Morra. Da una membrana del 1065, serbata nell' archivio della Maddalena s' intende che Abbelonico, figliuol del q. Roberto, di nazion Longobardo offerì e donò al monistero di Grazia un terreno; *quoeret ei ex una parte terra de curte trezo, ex alia parte tenit in curtem favreis.*

24 Pag. 75.

ysabetam eius genitricem. *Sotto la data* 24 iullii 1524 *si trova* [25] Magnificus dominus Vincentius Cerratus. *Finalmente sotto la data* 1529 die prima aprilis *si trovano* [26] heredes domini Vincentii Cerrati.

Quindi mi pare evidentemente dimostrato che l' annotazione della pagina 332 *siccome oltre al Vescovo d' Alba contiene* gli eredi del signor Vincenzo Cerrato, *così non potè essere scritta avanti ai* 24 *di luglio* 1524, *nel qual giorno ancora viveva esso Vincenzio. Anzi non potè essere scritta se non dopo il* 1526, *giacchè in tal anno si fece al medesimo Cerrato una vendita di cui si parlerà tra poco.*

Perciò considerando che nei catasti vecchi il Vescovo di Alba non è mai nominato salvo dopo luglio 1524, *sembra potersi congetturare che i beni* in plaustra *non fossero posseduti ab antico dal Vescovato.*

Ma pongasi pure che avanti ad Ippolito

25 Pag. 242.
26 Pag. 327.

NOVELLI: *il vescovato di Alba avesse possessioni sul territorio della Morra, e nella regione* in plaustra. *Non si potrà per altro mai negare che* Ippolito *abbia egli stesso acquistata in tal regione una masseria. Lo dice nitidamente nell' ultimo testamento*: massaritii siti in finibus Murre, ubi dicitur *in plaustra*, acquisiti a dominabus de Asinariis.

E benchè tali parole sembrino chiarissime, giova nondimeno esaminare se mai vengano ombreggiate da qualche inverisimiglianza.

Dicesi nel testamento che le venditrici furono le dame Asinari: e noi troviamo che nel 1526 *cioè quattr' anni avanti al testamento d'* Ippolito *abitavano in Alba le spettabili signore Bernardina e Lugrezia Asinari* [27]. *La carta che ne dà*

27 La seguente lapida sepolcrale che si trova nella chiesa dei frati minori ci dà notizia di un' altra dama di casa Asinari vivente in Alba nel 1513.

MAGNIF . IO . IACOBVS
CERRATVS
EX DOMINIS VERDVNI
SIBI ET
MARIAE ASINARIAE
VXORI
V . M . P .
AN . MDXIII .

sicurezza, *dice che la Comunità della Morra vende al magnifico signor Vincenzio Cerrato consignor di Verduno* peciam unam boschi iornatarum quatuor vel circa, scitam super finibus dicti loci, loco dicto *ad cerretum*, sive *in plaustra* . . . . quam ipsa Communitas seu clavarius de gagio levari fecerunt pro taleis impositis spectabilibus dominabus Bernardine et Lucrecie de Assinariis comorantibus in civitate Albe [28].

Adunque la Comunità si avea fatto aggiudicare quattro giornate di bosco; le quali non essendo state riscattate furono da lei vendute al Cerrato. Da ciò si può far conietttura che le dame Asinari continuando a non poter pagare le taglie imposte dal pubblico, e pensando a evitare il danno che gliene risulterebbe se lasciassero levarsi dal creditore, e vendersi altri loro terreni, vendettero esse medesime ad Ippolito Novelli *vescovo di Alba l' intera lor masseria situata* in

28 Instrumento 31 di marzo 1526 nell' archivio della Comunità della Morra. Categ. X mazzo I num. 1.

plaustra. *Forse il Vescovo non avendo alla mano tutto il danaro necessario, e volendone pur pagare l'intero prezzo, tolse cinquanta scudi a prestito da Giovanni Bartolommeo Ruffinella suo cognato. O forse le dame Asinari si trovavano debitrici di cinquanta scudi al Ruffinella; e il Vescovo nel comperar la masseria si addossò l'obbligo di soddisfarli. Con ciò si viene a spiegare donde procedesse che al Ruffinella competea sulla masseria* in plaustra *quella ipoteca speciale di cui fa menzione il testamento.* Item legavit et iure legati reliquit domine Ippolite eiusdem domini testatoris sorori et uxori domini Iohannis Bartholomei Ruffinelle Thaurinensis scutos quinquecentum auri solis; inclusis in eis scutis quinquaginta per ipsum dominum testatorem debitis ipsi domino Ioanni Bartholomeo . . . et mediante dicto legato quod ipse dominus Iohannes Bartholomeus Ruffinella teneatur et debeat renunciare omni iuri suo et hypothece quod habet super dicto massaritio plaustre.

Dalla vendita delle dame Asinari ed

anche da quella di altre persone insurse una molesta lite che durò lunghi anni fra la Comunità della Morra e Girolamo VIDA *vescovo di Alba; la qual sebbene paresse terminata nel* 1554 *per via di transazione, agitossi per altro di bel nuovo nei tempi dei vescovi* MICHIELI *e* GONZAGA. *Il soggetto della lite fu questo. Il vescovo negava di pagare le taglie imposte dalla Comunità, fondato sulla immunità reale ch' egli stimava competere senza nessuna limitazione ai beni posseduti dagli ecclesiastici. La Comunità pretendea che i terreni, per i quali si pagava o si dovea pagare la taglia, non acquistassero l' immunità se venivano venduti ad ecclesiastici* [29]. *Quindi ella fece* levar di gaggio *molte giornate dei beni del vescovato: e s' instituì una lite nella curia del Regio Parlamento, e poi avanti*

29 Ipsa vero Communitas contrarium opponeret et diceret ultra tres partes ex quatuor bonorum que idem Rmus Dnus tenet super illis finibus et presertim ea omnia que scita sunt in regione appellata *in plaustra*, esse per eum acquisita a particularibus personis qui ea alias registraverant, et pro illis onera subibant nec per ipsam acquisitionem ea bona esse affecta libera. *Narrativa nell' instrumento dei 7 di dicembre 1554.*

al Pretore d' Alba Regio Commessario. A favore del Vescovo si vede stampato un parere scritto in novembre 1541 *da* Iacopo Mandelli *cittadino di Alba. In favore della Comunità serbansi manoscritti nel suo archivio un parere di* Ercole Roero, *ed uno di* Niccolò Balbo *senatore* [30].

La controversia parve finita con la transazione stipulata in Torino addì 7 *di dicembre* 1554 *e ratificata dal* Vida *in Cremona addì* 14 *del successivo gennaio* [31]. *La sostanza dell' instrumento fu questa. Che il Vescovo registrerebbe fedelmente tutti i beni antichi e moderni che possedea nel territorio della Morra* [32].

30 *Consiliorum.* Milano 1558. *Consil. VIII.*

31 Nell' archivio della Comunità della Morra. Categ. X mazzo I num.

32 A chiarimento di questo patto è da osservare, che i particolari consegnavano volontariamente al registro le proprie possessioni: e la Comunità se ne contentava; tanta era la opinione che si avea della fedeltà della gente. Se poi ricusavano di registrare, nasceano liti. Così nei catasti sopraddetti non si trova la colonna delle dame Asinari venditrici della masseria *in plaustra*, le quali per altro sotto nome di *heredes magnifici domini Thome Asinarii* sono indicate più volte come coerenti ad altri. Cio proviene da che le dame non aveano registrati i lor beni: e la Comunità mosse loro una lite, di cui si conservano gli atti nell' archivio della Comunità della Morra, posteriori ad aprile 1526. Categ. VII mazzo I num. 4.

Che pagherebbe i carichi militari, e solamente per due terzi de' suoi beni. Che mediante la promessa di adempir questi patti, la Comunità gli restituirebbe i terreni levati di gaggio.

La convenzione fu pienamente eseguita; perchè si vede nominato registrum factum et consignatio cum allibratione bonorum vigore predicte transactionis, sub anno 1555 10 iunii subscriptum de turre [33].

Nè in quei dodici anni [34] *che il* VIDA *sopravvisse alla transazione del* 1554, *nè durante i vescovati successivi di* Leonardo *e* Vincenzio MARINI *zio e nipote* [35] *non si ha notizia di alcun litigio fra la Comunità ed il Vescovo di Alba. Esso risvegliossi di nuovo a' tempi del* MICHIELI *nel* 1584, *e si terminò nel*

33 Acta communitatis et hominum Murre appellantium contra Rever. D. Vicarium et procuratorem fiscalem episcopatus Albensis appellatos 1584 pag.

Nell' archivio della Comunità della Morra. Categ. X mazzo I num. 8.

34 Il VIDA morì in Alba 27 di settembre 1566 ed era stato promosso al vescovato in febbraio 1532.

35 A *Vincenzio* MARINI succedettero nel 1583 i Vescovi di nazion Mantovana.

1624 *e* 1625 *fra la Comunità ed il* GONZAGA *con due transazioni relative a quella del* 1554. *Dove è da notare che nei tempi appunto di questi ultimi due Vescovi occorse il bisogno di reparar la cattedrale di Alba: e la Città nel* 1624 *osservò che il Vescovo aveva* reditum pro huiusmodi reparatione et manutentione.

E benchè ora più non si trovi l' indicato registro del 1555, *si ha per altro il catasto del* 1575, *in cui si vede la colonna del Vescovo di Alba, il quale possedea novanta e più giornate di terra nella regione* in plaustra, *oltre ad altre terre in altre regioni della Morra.*

Che poi in tal quantità si comprendesse la masseria legata alla fabbrica del duomo non sembra inverisimile a chi considera che nei catasti avanti al 1526 *non è mai nominato il Vescovo d'Alba: che nel novembre* 1530 Ippolito *legò al duomo la masseria* in plaustra: *che nel* 1541 *già si litigava sopra la immunità reale dei beni posseduti dal vescovato.*

Dal 1541 *al* 1554 *non solamente*

non si diminuì la quantità d' essi beni, il che avrebbe fatto cessar la lite, anzi dalla transazione risulta che era aumentata coi beni venduti al vescovato da Daniel Faletto. Dal 1554 al 1575 che è la data dell' altro catasto, non sembra che siesi fatta nessuna diminuzione, giacchè la transazione [36] *dei 24 di luglio ratificata ai 3 di settembre 1625 si riferisce a quella del 1554. Finalmente dal 1575 fino a' dì nostri si è conservata la stessa quantità di terreni, come risulta dal catasto corrente* [37].

Ma fingasi che della massería in plaustra *venduta dalle dame Asinari e legata da* Ippolito Novelli *alla fabbrica del nostro duomo entrassero in possesso non già i Vescovi suoi successori, ma sibbene altre persone a nome della fabbrica. Certissimo è, che trattandosi di fondo specialmente destinato alla chiesa, il possessore avrebbe non meno del Vescovo e di qualsivoglia altro ecclesiastico*

36 Nell' archivio della Comunità della Morra.

37 Fede del Segretario della Comunità Avvocato Gioanni Domenico ALESSANDRIA 26 di maggio 1789.

avuta pretensione d' immunità. Pure non ci è vestigio che per motivo della chiesa di Alba la Comunità della Morra movesse lite ad altri che al Vescovo: nè mai si trova ne' catasti nominata la chiesa di Alba se non quando si nomina il Vescovo. Per altra parte la masseria legata alla fabbrica non si poteva legittimamente alienare senza le solennità prescritte dai canoni alle alienazioni dei beni ecclesiastici. Resta adunque affatto verisimile che il Vescovato sia entrato in possesso del legato, e che nel catasto del 1575, e per conseguenza in quello del 1789 si comprenda la masseria in plaustra.

Tutta la dubbietà può forse ridursi a que' soli undici anni che passarono tra novembre 1530 data del testamento, e novembre 1541 data del consiglio del Mandelli.

Che se non si mostra come in quel breve periodo siesi a danno della fabbrica del duomo perduta la masseria in plaustra, *parmi lecito congetturare che la mensa vescovile posseda ancora attualmente*

il legato d' Ippolito Novelli.

Ma siccome noi non qualifichiamo le nostre osservazioni, se non col titolo di congetture, così per amor di giustizia e di verità faremo che le congetture cedano prontamente alle pruove che fondate su carte legali e sincere si adducessero in contrario.

Congrua del Vescovato.

Supponendo che non esista un fondo specialmente destinato alla fabbrica della cattedrale di Alba, onus reparandi spectat ad episcopum, de quarta suorum redituum, tam futurorum quam praeteritorum: *in tali termini ha deciso la Ruota Romana* [18]. *Ma inutil sarebbe il desiderare che il Vescovo repari il duomo, se la*

18 Decis. 627 num. 3.
Legge del Re Lotario I promulgata fra i Longobardi fu questa. De opere vero et restauratione ecclesiarum, comites et episcopi seu abbates una cum misso nostro quem sibi ad hoc elegerint, considerationem faciant, ut unusquisque eorum tantum inde accipiat ad operandum et restaurandum, quantum de rebus ecclesiarum habere dignoscitur. *Ma non si vede qual dovess' essere la proporzione tra le rendite della chiesa, e il contributo per le reparazioni della sua fabbrica, significate con le parole* operandum et restaurandum.

sua mensa non fosse provveduta di congrua sufficiente. Questo è l' ultimo dubbio che sembra potersi proporre, e che ora tenteremo di sciogliere.

Il vescovo LANGOSCO *diede la maggior parte dei beni della mensa vescovile in affitto per nove anni, e per annue lire* 12750 [39]. *Molte giornate di prato che prima erano aride sono state livellate, e poste come si dice sott'acqua; e tutti generalmente i terreni furono migliorati: sicchè al termine dei nove anni i quali scaddero addì* 11 *di novembre* 1788, *fu offerto, per quel che si narra, il fitto di annue lire* 14 *mila. Ma il Vescovo morì addì* 13 *del seguente dicembre* [40].

Il fittaiuolo fu un mercatante, che inoltre era l' esattore della Città; persona proba, facoltosa, e abbastanza occupata. Sembra affatto inverisimile che un uomo il quale senza muoversi dal suo

39 Instrumento 14 di giugno 1780 insinuato in Alba lib. 145 fol. 104.

40 Consacrato addì 26 di luglio 1776 avea succeduto a Monsignor VAGNONE, che rinunziò il vescovato, ed è attualmente abate di san Mauro Torinese.

banco può ricavare dal suo danaro almeno sei per cento di merito, voglia poi con minor guadagno faticare disperatamente nove anni continui a raccogliere i frutti della mensa vescovile; esposto ai rischi della grandine, della sterilità, del minoramento nel prezzo delle vettovaglie, e simili. Per conseguenza non pare indiscreto pensiero il supporre che il fittaiuolo avesse per se annualmente un profitto uguale almeno all' usura mercantile.

Nel fitto poi non erano compresi gli antichi beni di Altavilla, *aumentati notabilmente da Monsignor* VAGNONE, *che sono pure un fondo ragguardevole nelle vicinanze della Città, con bella e comoda casa che più volte ha servito di villeggiatura ai prelati: non erano compresi i beni del territorio di* Bruno; *che sono probabilmente quei medesimi dei quali il vescovo* BRIZIO *meditava la permuta, perchè sono situati nella diocesi e provincia d' Acqui: non eran compresi i beni del territorio di* Balzola *nella provincia e diocesi di Casale: non erano comprese nè le rendite del nuovo ampio*

giardino attiguo al palazzo vescovile, nè altre decime fuor di quelle di Barolo. *Non si vuole indagar sottilmente qual sia la rendita sperabile e dalle ragioni della mensa non comprese nel fitto, e dai miglioramenti dei prati ed altri terreni. Ma non si teme di largheggiare dicendo essere sufficiente a pagare i due terzi del contributo ecclesiastico, ed a lasciare l'annuo reddito di lire mille.*

Inoltre senza parlare degli emolumenti e delle tasse della curia, il Vescovato di Alba riceve annualmente lire 1500 *accordategli per aumento di dote dalla Sovrana beneficenza. Consta che* 640 *mila lire della cassa dei benefizi vacanti erano state per ordine del Re* VITTORIO [41] *impiegate nella compra di vari fuocaggi dovuti dalle Comunità. Il Re* CARLO *poi nelle patenti dei* 30 *di settembre* 1741 *assegnò la metà del suddetto capitale all'aumento della dote dei vescovati di Alba, Aosta, Asti, Fossano, Ginevra e Saluzzo. E riunendo per via di riscatto al Regio*

41 Regie Patenti 20 di dicembre 1728, 17 di maggio 1729.

Demanio i fuocaggi, donò, cedette, e rimise ai predetti Vescovati una porzione di tasso, la qual si deve annualmente pagare dagli esattori alli Vescovi che sono e saranno per tempo.

Or numerando queste rendite, sembra potersi calcolar come segue.

Fitto convenuto nel 1780	*ll.*	12750.
Guadagno del fittaiuolo .	„	750.
Rendite escluse dal fitto .	„	1,000.
Tasso	„	1500.
	ll.	16000.

Dai dottori antichi e moderni fu scritto che alla mente del Concilio di Trento la congrua dei parrochi è di cento scudi, quella dei Vescovi è di mille [42]. *Ma per intender bene ciò che vien sotto nome di congrua, noi trascriveremo le parole del dottissimo* LAMBERTINI. ‘ *Non ‘ essendovi veruna consuetudine, il par‑ ‘ roco è quello che dee succombere al ‘ peso (della reparazione) non già colle ‘ rendite de' suoi beni patrimoniali, ma*

42 PANIMOLLE Decis. XV adnotat. 2.

‘ *colle rendite del suo benefizio curato,*
‘ *che sopravvanzano al suo mantenimen-*
‘ *to . . . . Celebre è la partizione delle*
‘ *rendite ecclesiastiche prescritta da' sacri*
‘ *canoni che ne danno una parte al man-*
‘ *tenimento del benefiziato, un' altra par-*
‘ *te per i poveretti, ed un' altra per la*
‘ *fabbrica della chiesa* [43]. *E benchè non*
‘ *esattamente oggidì si osservi questa*
‘ *distribuzione, ciò però non fa che non*
‘ *sia il parroco obbligato al peso di cui*
‘ *si tratta, ed a spendere per la chiesa*
‘ *quanto sopravvanza al proprio mante-*
‘ *nimento . . . Essendo quì d' uopo l' ag-*
‘ *giungere due cose: l' una che nel con-*
‘ *to di ciò che sopravvanza, non si dee*
‘ *meschiare quanto si richiede per mantener*

43 Il FABALLO nella orazione recitata ad onore di *Girolamo* VIDA, così parla di lui vivente. *Sciensque eam pecuniam quam ex religiosis praediis quotannis quaesitam habet, haudquaquam heredibus suis, sed magis illis qui rerum omnium inopes ope aliena indigent, deberi; eam in tres dividit partes, quarum unam* IN TEMPLORVM INSTAVRATIONEM *quibus praest, in aliasque res quae ad Dei optimi maximi cultum spectant large digneque effundit atque consumit: alteram in pauperes plene dividit: tertiam in usus vitae pontificiae necessarios transfert.*

Vn bel monumento della magnificenza del VIDA noi ammiriamo tuttora nella sua cattedrale di Alba; cioè l'organo, ch' egli stesso celebrò con quell' inno.

Quae VIDA *cecinit ediditque carmina etc.*

' i parenti, o per vivere giusta la pro-
' pria condizione o stato, ma quanto è
' precisamente necessario al parroco per
' sostentarsi ... L'altra che unitamente
' col parroco sono obbligati a contribui-
' re ancor quelli, che hanno pensioni
' sopra la parrocchia ec.

Or sebbene i mille scudi che si guardano come la congrua di un Vescovo, da alcuni s' intendano essere di moneta Romana; tuttavia volendo noi nel presente discorso abbondare senza importuna molestia, non farem difficoltà di supporre che al Vescovo d' Alba pel preciso sostentamento di sua persona sien necessari mille scudi a moneta di Piemonte, cioè lire sei mila.

Dalle residue lire dieci mila ne dedurremo ancora mille, per rimediare agli errori che possiamo aver fatti in calcolar le rendite incerte, il guadagno del fittaiuolo, il tributo ecclesiastico. Restan per altro lire nove mila nettissime; la quarta parte delle quali si riduce a lire 2250. *Nel che si vede che alla partizione accennata dal cardinal* LAMBERTINI

la qual divide in tre la rendita totale, noi preferiamo ancora la partizione più mite, prelevando la congrua, e dividendo in quattro parti il residuo.

Nondimeno queste lire 2250 bastano senza dubbio a reparare annualmente la fabbrica, ed anche ad aumentar le suppellettili e gli ornamenti della chiesa. E ciò si rende manifesto se si considera che da trent' anni in qua non si è fatta al tetto del duomo di Alba nessuna reparazione; e tuttavia a repararlo secondo il presente bisogno non vi si richiede nemmen tanto: come appare dai calcoli dell' architetto che per ordine di V. S. ILLVSTRISS. ED ECCELLENTISS. è andato in Alba a vedere lo stato delle cose.

Raccogliendo le cose dette, risulta che se anche non ci fosse la masseria in plaustra che il vescovo Ippolito NOVELLI destinò per espresso legato alla fabbrica innalzata dal vescovo Andrea suo zio, nondimeno la quarta parte delle rendite sopravvanzanti alla congrua vescovile è sufficientissima alle annuali reparazioni della chiesa cattedrale di Alba. E poichè

non si ha notizia di statuto o di consuetudine che variando il ius comune abbia trasferito dal Vescovo ad altre persone l'obbligo della riparazione; la Città ed il Capitolo de' Canonici di Alba sperano di essere riconosciuti come non obbligati a contribuirvi: parendo che nè alla Città nè al Capitolo non si possano adattare le leggi di Pippino Re d'Italia descritte fra le antiche Longobarde. Audite qualiter placuit mihi Pippino excellentissimo Regi gentis Langobardorum, cum adessent nobiscum singuli episcopi abbates et comites seu reliqui fideles nostri Franci et Longobardi. Vt ecclesias baptismales seu oracula (*e tali nelle città erano le sole cattedrali*) QVI EAS A LONGO TEMPORE RESTAVRARINT, MOX ITERVM RESTAVRENT . . Vt de restauratione ecclesiae . . omnia generaliter faciant homines, SICVT ANTIQVA FVIT CONSVETVDO.

Con permissione.